

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 3 gennaio 1956 relativo alla mozione dell'onorevole Bixio Bossi
e confirmatari circa la riforma dell'art. 57 della Costituzione cantonale

(del 21 marzo 1957)

La vostra Commissione ha esaminato, dedicandovi diverse sedute, il messaggio 3 gennaio 1956 sulla mozione presentata nella seduta del 7 novembre 1955 dall'onorevole Bossi e confirmatari, con la quale si faceva invito al Consiglio di Stato di preparare un progetto di revisione costituzionale parziale inteso a modificare l'art. 57 cpv. della Costituzione cantonale. La riforma doveva essere attuata aggiungendo un paragrafo che introduceva il referendum facoltativo per le concessioni di forze motrici superiori ai 300 HP, per utilizzazione o deviazione di acque o di forze situate nel territorio cantonale, nonché quelle concernenti prodotti del sottosuolo. La mozione prevedeva inoltre una clausola transitoria, secondo la quale la nuova disposizione avrebbe dovuto essere applicata a tutte le concessioni accordate a partire dal 1. novembre 1955.

1. La mozione mira pertanto ad estendere i diritti popolari nel settore dello sfruttamento delle forze idriche, retto dalle leggi cantonali del 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle acque e del 26 febbraio 1919 sull'utilizzazione ed esercizio delle forze idrauliche nel Cantone, e nel settore della scoperta, della esplorazione delle miniere e delle torbiere, retto dalla legge del 10 giugno 1853.

Giova appena accennare che la legislazione sopra ricordata, per la vetustà naturale che la caratterizza, non soddisfa ormai più alle esigenze tecniche e legali in rapporto ai vari aspetti connessi ai moderni problemi che gravitano attorno alle concessioni, per lunga serie di anni, di beni che sono prezioso patrimonio dello Stato. In particolare a nessuno può sfuggire il rilievo che il problema dello sfruttamento del patrimonio idrico, per i riflessi economico-industriali e commerciali che suscita, rappresenta da alcuni anni un fattore decisivo nello sforzo del paese per sottrarsi all'immobilismo economico cui sembrava fatalmente votato. Nessuna meraviglia quindi se da più parti si sia auspicata e si auspichi tutt'ora una maggiore partecipazione della pubblica opinione alla discussione,

all'esame e alla decisione delle domande di concessione. Evidentemente i mozionanti sono stati sensibili a queste voci e se ne sono fatti interpreti con la mozione in esame.

2. La Commissione della Legislazione condivide sostanzialmente le ragioni che hanno ispirato e mosso i mozionanti. Essa è persuasa che il conferire al popolo il referendum facoltativo sul decreto granconsigliare che accorda la concessione per lo sfruttamento di beni di una certa qual portata sia di giovamento all'economia del paese ed offra concrete possibilità di realizzare un felice equilibrio tra le decisioni della Sovrana Rappresentanza e le aspirazioni della pubblica opinione. Tuttavia essa non ritiene a questo fine che la via indicata dalla mozione sia accettabile : ciò sotto un duplice ordine di considerazioni.

In linea d'ordine è pur d'uopo rilevare, con il messaggio, che l'art.53 della Costituzione cantonale consente la riforma parziale della Costituzione cantonale soltanto su iniziativa del Consiglio di Stato o del popolo. Aderendo alla mozione si verrebbe a introdurre l'iniziativa parlamentare in materia costituzionale che la Costituzione nega.

Argomentano i mozionanti che la mozione, qualora venisse accettata dal Gran Consiglio, costituisce pur sempre, se non un ordine, un obbligo per il Consiglio di Stato di farsi iniziatore nell'ambito dell'art.53. Da questa opinione dissente decisamente il messaggio, laddove afferma che "qualunque mozione accolta dal Gran Consiglio non impegna il Consiglio di Stato", quindi potrà costituire un invito all'Esecutivo a fare, a proporre, ma non potrà mai "obbligare il Consiglio di Stato a presentare la riforma costituzionale auspicata dai mozionanti."

La vostra Commissione non è chiamata a pronunciarsi sull'una e l'altra delle tesi in contrasto, dappoichè la soluzione che essa propone di dare alla mozione permette di lasciare aperta la questione. Essa non può tuttavia esimersi dal manifestare la propria preoccupazione in relazione alla tesi esposta dal messaggio in quanto suscettibile di togliere qualsiasi portata pratica alla mozione nel caso venisse accolta dal Gran Consiglio.

In linea di merito la Commissione non reputa opportuno introdurre nella Costituzione cantonale, il cui carattere generale a nessuno può sfuggire, un istituto a natura e portata particolari destinato a disciplinare un settore ristretto e ben delimitato dell'economia cantonale. Se si ammettesse

un siffatto precedente, noi vedremmo ad un dipresso infoltita la nostra Carta costituzionale di norme particolaristiche che ne snaturerebbero in breve tempo la preziosa essenza. Non v'è infatti chi non veda come l'art.57 abbia una funzione normativa generale : onde il testo della mozione non potrebbe trovarvi sede, a meno di fare violenza ad istituti consacrati e perfettamente funzionali.

Da quanto suesposto consegue intuitiva la illazione che la mozione, così come presentata, non può essere ammessa.

3. La vostra Commissione è tuttavia persuasa, come si è visto, della bontà del principio informatore della mozione. Essa si è pertanto preoccupata di favorire l'inserimento nei nostri testi legislativi di una norma che consenta di raggiungere lo scopo preconizzato dai mozionanti.

In un primo momento sembrava che la soluzione potesse venire escogitata senza modificare le disposizioni legali vigenti. La premessa a siffatta soluzione era offerta dalla discussione avvenuta in Gran Consiglio attorno alla legge del 26 febbraio 1919 sull'utilizzazione delle forze idrauliche nel Cantone. In quell'occasione, discutendosi l'art.3 , l'onorevole Tarchini aveva formulato una precisa proposta di munire della clausola referendaria il decreto legislativo di concessione. Dai banchi del Consiglio di Stato venne l'obiezione che tale precisazione doveva ritenersi inutile in quanto la facoltà referendaria era implicita nella legge (cfr. verbali del Gran Consiglio 1919 pag.791). Orbene sembrava in un primo tempo alla vostra Commissione sufficiente l'impegno del Consiglio di Stato al Gran Consiglio di interpretare l'art.3 della legge del 1919 nel senso che il decreto legislativo di cui ivi è questione fosse da considerare avente carattere obbligatorio generale e quindi suscettibile di referendum facoltativo in virtù dell'art.57 della Costituzione cantonale. Se non chè a questa soluzione, forse un po' troppo semplicista, fu, a ragione, opposta l'inopportunità di creare una distinzione, quo alla clausola referendaria, tra la legge del 1894 e quella del 1919; e cioè di prevedere il referendum solo quando lo Stato è partecipe agli sfruttamenti e non quando non lo è. L'obiezione, del tutto pertinente, obbligò la vostra Commissione ad esaminare altre soluzioni. Di conseguenza non restava che ripiegare sulla legge fondamentale del 1894 e più precisamente sull'art.4, che conferisce al Gran Consiglio

la competenza di concessionare le forze superiori ai 300 HP. Con l'aggiunta all'art.4 di una disposizione secondo cui il decreto legislativo di concessione abbia carattere obbligatorio generale, si raggiunge ampiamente lo scopo cui tende la mozione. Infatti, in virtù dell'art.57, il decreto avrebbe garantito l'uso del referendum in via facoltativa.

Ai mozionanti compete il diritto di iniziativa legislativa parlamentare (art.22 Costituzione cantonale). Questo diritto essi possono esercitarlo nel caso concreto, consapevoli, in forza del presente rapporto, che i membri della Commissione della Legislazione, si schierano sin d'ora a lato degli iniziatori per il conseguimento di un postulato che sembra rientrare nelle aspirazioni legittime del popolo sovrano.

La Commissione della Legislazione propone pertanto al Gran Consiglio la reiezione della mozione 7 novembre 1955 degli onorevoli Bossi e confirmatari, nel senso dei considerandi.

per la Commissione della Legislazione :

S. Zorzi, relatore

Bernasconi

Bianchi

Induni

Lafranchi

Nessi

Perucchini

Riva

Tettamanti

Tosetti